

S T A T U T O

della "**ASSOVASTO Associazione Imprese del Vastese**"

con sede in Vasto

REPUBBLICA ITALIANA

Articolo 1

Costituzione - Denominazione - Sede - durata

E' costituita in Vasto a cura di un Comitato Promotore, l'Associazione di Imprese, denominata

"ASSOVASTO Associazione Imprese del Vastese".

in sigla 'ASSOVASTO'.

L'Associazione ha sede in Vasto c.so Mazzini, 641 e il Comitato Direttivo può istituire Delegazioni e Sedi distaccate.

La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 2

Scopo

L'associazione avrà come principi informatori quanto disposto dall'art. 148 del Tuir, comma 8.

L'Associazione è libera, volontaria, indipendente e senza fini di lucro.

L'Associazione ha lo scopo di tutelare gli interessi morali ed economici derivanti dall'esercizio d'impresa, nonché favorire le iniziative che possano contribuire allo sviluppo del territorio del Vastese.

L'Associazione ha inoltre lo scopo di:

- rappresentare gli interessi degli associati nei confronti di Enti ed Organismi pubblici e privati, Ass.ni Sindacali di categoria;
- contribuire alla soluzione delle problematiche che possano riguardare le Imprese associate e offrire loro servizi anche attraverso l'adesione ad altre Associazioni che hanno finalità analoghe;
- favorire la diffusione della cultura imprenditoriale; la ricerca, l'innovazione tecnologica, l'internazionalizzazione e gli scambi commerciali;
- favorire l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro nonché la formazione professionale degli associati;
- provvedere allo studio di materie di ordine tecnico, economico, finanziario e legale che siano di interesse per le Aziende associate;
- raccogliere ed elaborare, notizie, dati e norme utili al perfezionamento tecnico professionale degli Associati. L'Associazione a tal fine promuove la diffusione di pubblicazioni e notiziari ed intrattiene contatti con Enti/Associazioni nazionali ed esteri.
- favorire i contatti e la collaborazione tra associati, a mezzo di riunioni periodiche, congressi ecc.;
- promuovere la creazione di Istituti di Credito a fine mutualistico o cooperativistico e Società Finanziarie per il

miglior funzionamento delle imprese associate, per il finanziamento alle stesse e per lo sviluppo economico del Comprensorio del Vastese;

- promuovere forme e programmi comuni di lavoro nonché la costituzione di Gruppi per l'acquisto collettivo di beni e servizi.

L'Associazione potrà partecipare ad Eventi, Fondazioni, Consorzi o Società e laddove risulti opportuno promuovere la costituzione di forme associate - temporanee o permanenti - di Imprese o di Fondazioni.

Articolo 3

Titolo I° - Requisiti associativi e procedura per l'ammissione

Possono far parte dell'Associazione Aziende/Enti/Consorzi che svolgono, preferibilmente nel Comprensorio del Vastese, attività industriale, commerciale, artigianale, professionale e/o di servizio e che rivestano carattere di onorabilità sia complessivamente che nelle persone dei propri legali rappresentanti.

L'appartenenza all'"ASSOVASTO" prescinde dall'entità dell'impianto, dalla produzione e dal numero dei dipendenti.

Le Aziende interessate possono fare domanda secondo la procedura prevista dal successivo art. 4 e si obbligano all'osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni prese dai competenti organi sociali.

L'Assemblea, su proposta del Comitato Direttivo, può conferire la qualifica di Socio Onorario a Enti-Imprenditori o Società che si siano particolarmente distinti nell'ambito di operatività dell'Associazione o che ne abbiano favorito lo sviluppo in modo straordinario.

Articolo 4

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione deve essere presentata al Presidente dell'Associazione e sottoposta alla ratifica del Comitato Direttivo, il quale valuta i requisiti previsti nel precedente art. 3 e, delibera sull'ammissione. La delibera del Comitato è impugnabile dinanzi all'Autorità giudiziaria. La domanda di ammissione deve indicare la ragione sociale, dati personali dei legali rappresentanti, settore di appartenenza, l'ubicazione della sede sociale e/o delle unità periferiche, numeri di telefono/fax, indirizzo di posta elettronica anche certificata, sito web, numero dipendenti, fatturato.

Alla domanda dovrà essere allegato il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.

Articolo 5

Titolo II° - Contributi

Gli associati sono tenuti a corrispondere all'Associazione un contributo annuo il cui ammontare è stabilito dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo.

Articolo 6

Diritti e Obblighi degli Associati

L'esercizio dei diritti sociali spetta alle aziende associate regolarmente iscritte che siano in regola con il pagamento delle quote. Gli associati sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle norme contenute nel presente Statuto ed alle deliberazioni prese, nell'ambito della propria competenza, dagli Organi della Associazione in particolare le Associate hanno l'obbligo di:

- 1) corrispondere, ove dovute, le quote associative e gli eventuali contributi aggiuntivi secondo la misura, la periodicità ed i termini deliberati dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;
- 2) inviare all'inizio di ogni anno all'Associazione idonea documentazione atta a determinare la quota associativa dovuta;
- 3) essere associate per tutta la durata del rapporto associativo, salvo il diritto di recesso, e comunque per un periodo non inferiore ad un anno.

La quota associativa ed eventuali contributi aggiuntivi sono determinati in misura proporzionale al numero dei dipendenti di ciascun associato.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione ed a stabilirne il funzionamento e l'indirizzo mediante il voto espresso in Assemblea.

Articolo 7

Perdita della qualità di socio

La qualità di associato si perde:

- a) per dimissioni che devono essere rassegnate con lettera raccomandata o posta certificata alla sede dell'Associazione. Gli effetti del recesso non esonerano l'associato dagli impegni assunti verso l'Associazione fino alla data del recesso e decorrono dall'anno solare successivo a quello della presentazione delle dimissioni;
- b) per espulsione dovuta alla constatata violazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto e delle deliberazioni degli Organi dell'Associazione;
- c) per perdita di anche uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- d) per fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato.

La perdita della qualità di associato sarà dichiarata con delibera del Comitato Direttivo, sentito - per i casi di cui alle lettere b) e c) - il parere dei Probiviri. Essa non comporta alcun diritto dell'associato sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 8

Titolo III° - Organi dell'Associazione

L'associazione è strutturata nei seguenti Organi ed Uffici:

- Assemblea;
- Comitato Direttivo;
- Presidente;
- Collegio dei Probiviri;
- Collegio dei Revisori dei Conti;
- CTS (Comitato Tecnico Scientifico).

Articolo 9

Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli associati. Essa viene convocata dal Presidente preferibilmente presso la sede sociale, in via ordinaria, ogni anno entro il mese di giugno ed in via straordinaria per delibera del Comitato Direttivo, oppure su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati. La convocazione è fatta tramite posta certificata o fax, da inviarsi a ciascuno degli associati ed ai Revisori dei Conti almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione in prima e in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. La seconda convocazione può aver luogo anche lo stesso giorno trascorsa un'ora dalla prima convocazione. I Proviviri ed i Revisori dei Conti, non soci, partecipano di diritto all'Assemblea senza voto deliberatorio.

Articolo 10

Costituzione e svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno una metà degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e rappresentati. Per le deliberazioni che comportino modifiche statutarie è necessario, anche in seconda convocazione, che siano presenti o rappresentati, più di metà degli associati. Le deleghe possono essere rilasciate anche in calce o a tergo dell'avviso di convocazione e comunque per iscritto. Non sono ammesse più di tre deleghe a favore della stessa persona. Della validità dell'Assemblea e della legittimità dell'intervento dei singoli associati dovrà accertarsi il Presidente, assistito da tre scrutatori nominati dall'Assemblea. Ogni associato ha diritto ad un voto secondo il principio del voto singolo di cui all'Art. 2532 C.C. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Il sistema di votazione è stabilito dal Presidente. Se la votazione riguarda l'elezione del Comitato Direttivo e/o del Presidente essa sarà effettuata a "scrutinio segreto". Nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la responsabilità del Comitato Direttivo, i membri di questo non hanno voto. Delle adunanze verrà redatto, su apposito registro, il relativo verbale che sarà firmato dal Presidente, dal Segretario e da almeno uno degli scrutatori. Hanno diritto al voto in Assemblea gli Associati in regola con i contributi ed iscritti all'Associazione da almeno sei mesi. Hanno diritto ad essere eletti alle cariche associative i rappresentanti delle Associate in regola con i contributi ed iscritte all'Associazione da almeno dodici mesi.

Articolo 11

Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente dell'Associazione o, in loro assenza, dalla persona designata dagli intervenuti. Assume le funzioni di Segretario il Direttore dell'Associazione stessa. In caso di loro assenza, l'Assemblea

provvederà alle relative designazioni.

Articolo 12

Attribuzioni dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea:

- la nomina del Comitato direttivo, dei Revisori dei Conti, dei Proviviri e del Tesoriere, nonché discrezionalmente, del Presidente e del Vice Presidente;
- l'esame e l'approvazione delle relazioni del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché del bilancio annuale;
- le modifiche al presente Statuto, la fusione e l'incorporazione di altri enti similari, l'adesione dell'Associazione ad altre associazioni, i cui scopi non siano in contrasto con quelli di cui all'Art.2;
- l'esame dei problemi di importanza fondamentale interessanti gli associati, per la determinazione delle direttive di massima da seguire nello svolgimento della attività associativa.

Articolo 13

Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo dell'Associazione è composto di membri eletti dall'Assemblea, in numero da 7 (sette) a 21 (ventuno), fra i rappresentanti delle aziende associate. I membri del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Comitato Direttivo, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea degli associati, nomina nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente. Per il funzionamento dell'Associazione il Comitato può provvedere all'assunzione di un Direttore e/o di altro personale definendone i compiti e gli emolumenti.

La mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Comitato costituisce causa di decadenza dalla carica di membro del Comitato Direttivo.

Articolo 13 bis

Attribuzioni del CTS (Comitato Tecnico Scientifico)

Il Comitato Direttivo può nominare un Comitato Tecnico Scientifico composto di massimo nove membri, anche estranei all'Associazione. Fanno parte di diritto del Comitato Tecnico Scientifico il Presidente ed il Vice Presidente dell'associazione. Alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico deve presenziare anche il direttore, senza diritto di voto, ma con mere funzioni di segretario.

Il Comitato Tecnico Scientifico avrà il compito di coadiuvare, a titolo consultivo, il Comitato Direttivo:

- nell'elaborazione dei progetti ed iniziative da proporre al Comitato Direttivo e/o all'assemblea;
- nella elaborazione di piani di sviluppo;
- nella partecipazione delle Aziende associate a programmi di finanziamenti agevolati;
- nei rapporti con Enti di Ricerca e Formazione.

In particolare il CTS esplicherà i propri compiti supportando il Comitato Direttivo nelle seguenti attività:

- ricerca applicata delle aziende associate;
- implementazione di tecnologie innovative;
- diffusione della promozione industriale e cultura dello sviluppo;
- collaborazione con Università e Istituti di ricerca dedicati all'Innovazione.

Articolo 14

Riunione e deliberazioni del Comitato Direttivo

Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide con la presenza effettiva di almeno la maggioranza semplice dei suoi membri. Alle sedute del Comitato Direttivo partecipano, senza voto deliberativo, i Revisori dei Conti, e possono essere invitate anche persone estranee in qualità di tecnici, esperti e consulenti quando il loro parere sia ritenuto opportuno sugli argomenti in discussione. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza assoluta di voti, in ragione di uno per ciascun membro. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Comitato Direttivo è convocato almeno una volta ogni bimestre e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando almeno quattro membri ne facciano richiesta.

L'avviso di convocazione è recapitato all'indirizzo di posta certificata o numero di fax dei singoli membri e dei Revisori dei Conti, possibilmente entro i tre giorni precedenti la data fissata per la riunione. Delle adunanze è redatto, sull'apposito registro, il relativo verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Direttore dell'Associazione che funge da Segretario del Comitato direttivo.

Articolo 15

Attribuzioni del Comitato Direttivo

Spetta al Comitato Direttivo la esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, l'esame delle proposte e il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, salvo quelli attribuiti dal presente Statuto all'Assemblea. Il Comitato Direttivo è munito all'uopo di tutti i relativi poteri e può delegare alcune delle sue funzioni a singoli consiglieri o a funzionari direttivi dell'Associazione.

Articolo 16

Presidente

Il Presidente dell'Associazione ha la legale rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento e per espressa delega, le sue funzioni sono devolute al Vice Presidente. La sua opera, come quella di tutti gli associati membri degli Organi dell'Associazione, è gratuita. Nell'interesse dell'Associazione il Comitato Direttivo può eleggere un Presidente onorario.

La carica di Presidente e Vice Presidente è incompatibile con incarichi politici pubblici.

Articolo 17

Direttore

Il Direttore è nominato dal Comitato Direttivo e provvede all'organizzazione e all'amministrazione dell'Associazione nonché a svolgere ogni altro compito a lui affidato dall'Assemblea e/o dal Comitato Direttivo. Su autorizzazione del Comitato Direttivo, assume il personale e ne fissa gli emolumenti. Il Direttore partecipa alle riunioni di tutti gli organi sociali con diritto di parola. Coadiuvato il Presidente nei rapporti con gli Associati e con Enti esterni.

Articolo 18

Collegio dei Probiviri

La risoluzione di vertenze che dovessero sorgere fra gli associati, e fra questi e l'Associazione, nell'ambito dell'attività dell'Associazione stessa, sarà devoluta ad un Collegio di Probiviri, i quali pronunceranno la loro decisione come arbitri amichevoli compositori; il loro giudizio è inappellabile e vincola sia l'Associazione che gli associati. I Probiviri, in caso di necessità, sono eletti in numero di tre, dall'Assemblea appositamente convocata, tra persone interne ed esterne all'Associazione; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Articolo 19

Collegio dei Revisori dei Conti

L'Assemblea può nominare, anche tra persone estranee all'Associazione, tre Revisori dei Conti effettivi e due supplenti, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi costituiscono il Collegio dei Revisori dei Conti e nominano, nel loro seno, il proprio Presidente, il quale dovrà essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge compito di sorveglianza e revisione della gestione economico-finanziaria dell'Associazione. Ad esso, in quanto compatibili, spettano i compiti e le attribuzioni previste dal Codice Civile per i collegi sindacali delle società per azioni. La nomina non comporta alcun compenso.

Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti è organo di controllo amministrativo facoltativo.

Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti, quando previsto, ha il compito di:

- esprimere, se richiesto, pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all'assemblea che approva il documento.

Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti è formato da tre membri effettivi più due supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo.

I componenti del Collegio sono nominati dall'Assemblea anche tra i non soci; essi dovranno essere scelti in quanto dotati di

adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile e preferibilmente iscritti all'Albo dei Revisori Legali dei Conti, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

I componenti del Collegio eleggono al loro interno il Presidente. Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Delle proprie riunioni i Revisori Legali dei Conti redigono apposito verbale.

Articolo 20

Titolo IV° - Proventi e Bilanci

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazioni;
- da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- da donazioni e lasciti;
- da contributi di imprese e privati;
- da corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.

Articolo 20 bis

Destinazione degli avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Articolo 20 ter

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario

della stessa.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

Articolo 20 quater

Diritti dei soci sul patrimonio sociale

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione e del versamento di eventuali contributi integrativi straordinari. È comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Articolo 21

Bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio o rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo a cura e responsabilità del Comitato Direttivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria dei soci che lo approverà entro il 30 giugno.

Il bilancio o rendiconto economico-finanziario dovrà essere sottoporlo al Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, almeno un mese prima della data fissata per l'Assemblea.

I bilanci o rendiconti con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Articolo 22

Titolo V° - Disposizioni generali - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, che dovrà essere deliberata da almeno i tre quarti degli associati, per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altre associazioni, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

Articolo 23

Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

Articolo 24

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

F.to: Marcello Dassori - Guido Lo Iacono Notaio.